



**Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 anni, di un sistema diagnostico per l'esecuzione di test per la determinazione dei test HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1 e 2 e antigene HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum con metodo immunometrico e dei patogeni emergenti e riemergenti ai fini trasfusionali per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202000155 – CUP H81B16000430001**

**CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI n. 8**

1	In riferimento agli articoli 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ e 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, si chiede di confermare, in caso di partecipazione in RTI verticale, che i requisiti in questione debbano essere posseduti limitatamente all'attività svolta da ogni impresa componente il costituendo Raggruppamento.	Si conferma, precisando che la mandataria del RTI verticale dovrà eseguire la prestazione principale anche in termini economici.
2	In riferimento all'Art. 7.3.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELL'ESECUTORE DI LAVORI PUBBLICI, "Ove il concorrente non sia in possesso di attestazione per progettazione ed esecuzione e concorra con la sola CCIAA o con i requisiti ridotti ex art. 90, dpr 207/2010 o con la SOA di sola costruzione, dovrà avvalersi di un progettista qualificato in servizi di ingegneria e architettura nelle categorie d'opera di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, [...]", nel caso in cui sia necessario avvalersi di due o più progettisti qualificati esterni all'operatore economico concorrente, si prega di confermare che: a) per gli stessi non sussista l'obbligo di associarsi in RTP costituendo; b) i progettisti possano essere esclusivamente indicati e non associati all'operatore economico concorrente;	a) si conferma; b) si conferma. Resta fermo l'obbligo dell'acquisizione del PASSOE anche per i progettisti indicati e non associati, ai fini dell'attivazione dei controlli relativi ai requisiti generali e speciali che dovranno essere dichiarati dagli stessi.
3	Rilevato che il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto che, dal 1 novembre 2021, vengano eliminati i limiti quantitativi generali e predeterminati al subappalto, in deroga all'articolo 105 commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si chiede di confermare che la previsione recante la quota subappaltabile massima indicata negli atti di gara costituisca un refuso e, pertanto, sia consentito fare ricorso all'istituto in parola oltre tale percentuale, senza fornire l'indicazione della quota subappaltata, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l'andamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, provvedendo, se del caso, alla rettifica della documentazione di gara.	Come specificato all'art. 9 del disciplinare di gara, per il subappalto si applicano le disposizioni contenute all'art. 105 del D.L.gs. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, significando che la quota massima di subappalto ammissibile è pari al 50%, ciò in quanto gli atti di gara rettificati sono stati disposti in data antecedente al 31/10/2021.
4	Con riferimento agli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di codesta Stazione Appaltante, richiamati in diversi passaggi presenti nella documentazione di gara, si chiede di confermare che il rispetto dei predetti obblighi da parte dell'aggiudicatario debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l'Operatore Economico come previsto ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62 (i.e. "le pubbliche amministrazioni [...] estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta [...]").	Si conferma
5	Con riferimento alle clausole contenute nella documentazione di gara concernenti o comunque relazionate all'adeguamento edile ed impiantistico nonché alla relativa progettazione, si chiede di confermare che le stesse saranno applicabili al solo lotto numero 1 anche ove non esplicitamente specificato.	Si conferma.



6	Con riferimento a quanto previsto all'art. 38 del Capitolato relativamente alla nomina di eventuali subresponsabili del trattamento, al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di subresponsabili impiegati, come consentito all'art. 28 comma 2 del Regolamento suddetto.	Si conferma la possibilità di quanto richiesto
7	Con riferimento a quanto previsto all'art. 38 del Capitolato ove è richiesto al Responsabile del trattamento una periodica valutazione di impatto (DPIA) ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 GDPR, premesso che la normativa attribuisce tale adempimento al Titolare del trattamento si chiede di confermare che la clausola del capitolato debba essere intesa quale obbligo di assistenza al Titolare per lo svolgimento della valutazione di impatto per le attività di competenza del Responsabile.	Si conferma
8	Con riferimento a quanto previsto all'art. 10 punto n. 7 del Capitolato, si chiede di confermare che tale previsione si applichi alla sola documentazione elaborata dall'Appaltatore mediante l'utilizzo di informazioni di codesta S.A. soggette a riservatezza e che non siano quindi di pubblico dominio e/o accessibili da parte di chiunque interessato.	Si conferma
9	Con riferimento a quanto previsto all'art. 29 punto n. 4 del Capitolato ove è previsto il ribasso massimo della prestazione subappaltata al 20 %, si chiede di confermare che la disposizione in parola costituisca un refuso posto che il D.L. 77/2021 e la relativa legge di conversione hanno abrogato tale limite.	Si rimanda alla risposta del quesito n. 3
10	Con riferimento all'art. 7.3 del disciplinare, si chiede di confermare che la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale deve avere come riferimento le forniture eseguite nell'ultimo quinquennio (per il lotto 2 pari a € 150.000,00 nel periodo 2016/2020);	Si precisa che come quinquennio di riferimento deve essere considerato fino alla data antecedente alla pubblicazione del Bando GU/S n. 108 - 261325 del 05/06/2020.
11	Con riferimento all'art. 17 Contenuto della busta economica, si chiede di voler confermare che l'offerta economica dovrà essere sottoscritta solo digitalmente e che non è necessario firmare e timbrare l'offerta su ogni pagina.	Si conferma.
12	In riferimento alla compilazione del Vs. Schema di offerta economica, vista la richiesta, di dettagliare per ogni parametro offerto le quantità dei reagenti necessari per i test richiesti, per i test di calibrazione, per i test di controllo, si fa presente che tale modalità di compilazione, costringe le aziende a tre arrotondamenti per eccesso di tutte le quantità relative ai kit offerti, rendendo l'offerta sovradimensionata e più onerosa per gli OOEE. Si chiede quindi di confermare la possibilità di indicare un numero di confezioni decimali e di poter aggiungere un elenco riepilogativo delle quantità totali necessarie ovviamente arrotondate per eccesso alla confezione intera.	No. In quanto la conferma della possibilità prospettata violerebbe, a posteriori, il principio dell'immodificabilità dell'offerta.

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Alberto Giordano)



GIORDANO ALBERTO  
REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA/80002870923  
16.12.2021 11:33:52 UTC